

Previdenza professionale Linee guida

Informazioni e aggiornamenti sulla presentazione del rapporto di gestione 2025

L'Autorità di vigilanza sulle fondazioni e LPP del Cantone di Zurigo (BVS) e l'Autorità di vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale (OSTA) si sono unite il 1° gennaio 2026 per formare la nuova ATIOZ, Autorità di vigilanza sulle fondazioni e LPP Ticino, Svizzera orientale e Zurigo. Siamo lieti di fornirvi, in qualità di nuova autorità di vigilanza, le informazioni più importanti relative alla presentazione del rapporto di gestione 2025.

1. Vigilanza e sorveglianza orientate al rischio

L'ATIOZ basa la propria attività di vigilanza su un approccio orientato al rischio. Dal punto di vista dei contenuti, l'attenzione è rivolta principalmente al monitoraggio di questioni essenziali e connesse ai rischi di natura finanziaria e non finanziaria. Dal punto di vista normativo, l'approccio di vigilanza orientato al rischio si concentra in particolare sul rispetto delle disposizioni fondamentali e sugli obblighi gestionali che la legge attribuisce al consiglio di fondazione.

Partendo da una visione d'insieme di ogni istituto di previdenza, emergono i seguenti temi prioritari:

- stabilità finanziaria sostenibile
- tutela degli interessi collettivi dei beneficiari
- gestione responsabile e corretta
- utilizzo appropriato del patrimonio

Il rispetto della trasparenza da parte degli istituti di previdenza costituisce un elemento centrale del sistema di vigilanza. Ciò comprende in particolare la rendicontazione, i regolamenti e una documentazione comprensibile delle decisioni gestionali dell'organo supremo. Gli organi componenti il sistema di vigilanza – ufficio di revisione ed esperto in materia di previdenza professionale – svolgono un ruolo importante nel garantire la necessaria trasparenza. Nell'adempimento del loro mandato legale, essi sono anch'essi soggetti alla sorveglianza dell'autorità di vigilanza.

2. Contesto dei tassi d'interesse

Nel 2025 la BNS ha abbassato il tasso di riferimento dallo 0,5% allo 0,0%. In generale, i tassi d'interesse in Svizzera sono diminuiti e, al momento della redazione di questo documento, i rendimenti delle obbligazioni della Confederazione con scadenza compresa tra 2 e 10 anni si situano praticamente al valore dello 0%.

Il recente contesto di tassi d'interesse pari a zero influisce non solo sul valore di mercato degli investimenti, ma anche sul valore degli impegni e sui rendimenti attesi in futuro. Il contesto dei

tassi d'interesse più rigido deve essere adeguatamente considerato nella redazione del bilancio, in modo che la rappresentazione della situazione finanziaria effettiva dell'istituto di previdenza richiesta dall'art. 65a LPP sia trasparente.

3. Rapporto di gestione per l'esercizio 2025

a. Termine per la presentazione dei documenti

I documenti completi e revisionati (composti da bilancio, conto d'esercizio e allegato, rapporto dell'ufficio di revisione e verbale del consiglio di fondazione) devono essere presentati all'ATIOZ entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero per l'anno di riferimento 2025 con chiusura al 31 dicembre 2025, entro e non oltre **il 30 giugno 2026**.

b. Proroga del termine

È possibile richiedere una proroga del termine per un massimo di due mesi. A tal fine è necessario utilizzare il modulo «Richiesta di proroga del termine» (**vedi www.atioz.ch/it/previdenza-professionale/servizio**) e presentare la richiesta **prima della scadenza** del termine ordinario. Il modulo deve essere inviato in formato elettronico tramite il **caricamento dei documenti** su **www.atioz.ch/it/upload**.

La richiesta sarà approvata solo a condizione che il consiglio di fondazione o l'ufficio di revisione confermino per iscritto che non sussiste alcuna copertura insufficiente. Non sarà concessa alcuna proroga alle istituzioni di previdenza con copertura insufficiente né alle istituzioni collettive con opere di previdenza con copertura insufficiente.

c. Documenti da presentare

L'organo supremo deve presentare:

- il conto annuale (bilancio, conto d'esercizio, allegato);
- la relazione dell'ufficio di revisione;
- il verbale della riunione del Consiglio di fondazione relativo all'approvazione del conto annuale. I verbali devono essere firmati dal segretario e dal presidente;
- informazioni sulle retribuzioni versate direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 734a cpv. 2 CO al Consiglio di fondazione e alla direzione (art. 84b CC; preferibilmente nell'allegato al conto annuale, in una lettera separata o, in alternativa, utilizzando il nuovo modulo **«Pubblicazione delle retribuzioni»**, disponibile all'indirizzo **www.atioz.ch/it/previdenza-professionale/servizio**);
- la relazione attuariale o la perizia attuariale del perito in materia di previdenza professionale, qualora tali documenti siano stati redatti alla data di chiusura del bilancio; e
- ulteriori documenti richiesti dall'autorità di vigilanza.

Gli istituti collettivi e comuni devono inoltre presentare il modulo compilato dal perito in materia di previdenza professionale secondo le direttive CAV PP D-01/2021 (Requisiti di trasparenza e controllo interno per gli istituti di previdenza in concorrenza).

I documenti di rendicontazione devono essere presentati in formato elettronico. Il relativo foglio informativo e il portale di accesso per il caricamento dei documenti sono disponibili all'indirizzo **www.atioz.ch/it/upload**. Per motivi tecnici non è possibile inviare i documenti via e-mail.

d. Copertura insufficiente

Se alla data di chiusura del bilancio l'istituto di previdenza registra per la prima volta una copertura insufficiente ai sensi dell'art. 44 OPP 2, è necessario inviare all'autorità di vigilanza, insieme alla documentazione completa relativa al rapporto di gestione, anche il modulo **«Notifica di copertura insufficiente»** debitamente firmato (disponibile all'indirizzo www.atioz.ch/it/previdenza-professionale/servizio).

e. Fatturazione e lettera di conferma (ora feedback)

Dopo aver esaminato la documentazione presentata, il risultato viene comunicato agli istituti di previdenza tramite una conferma. Nei Cantoni dell'ex autorità di vigilanza LPP e delle fondazioni della Svizzera orientale, questa sostituisce la precedente decisione relativa alla relazione annuale. Inoltre, la fatturazione della tassa di vigilanza annuale avviene ora indipendentemente dalla conferma.

4. Istruzioni e comunicazioni della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP)

Nel 2025 la CAV PP ha modificato o emanato le seguenti direttive e comunicazioni:

- Direttive D – 01/2024 «Conferma del perito in materia di previdenza professionale ai sensi dell'art. 52e cpv. 1^{bis} LPP e conferma ai sensi dell'art. 1a OPP2 (rispetto dei principi della previdenza professionale)» con i relativi moduli
- Direttive D – 02/2025 «Requisiti per il trasferimento di averi di previdenza e di fondi collettivi da un istituto non 1e a un istituto di previdenza 1e»
- Direttive D – 02/2016 «Fondi di previdenza ai sensi dell'art. 89a cpv. 7 CC»
- Direttive D – 01/2025 «Requisiti minimi per l'attività di vigilanza delle autorità di sorveglianza ai sensi dell'art. 61 LPP»
- Direttive D – 03/2014 «Raccolta delle direttive tecniche della CAV PP relative agli standard minimi»
- Comunicazioni 01/2024 sul limite massimo per la remunerazione degli averi di vecchiaia ai sensi dell'art. 46 OPP 2 a partire dal 15 ottobre 2025

Tutte le direttive e le comunicazioni della CAV PP nella loro versione attuale sono disponibili sul sito web della Commissione (www.oak-bv.admin.ch).

5. Indicazioni generali

a. Regolamenti / Conferma del perito in materia di previdenza professionale

I regolamenti nuovi o modificati devono essere inviati spontaneamente all'ATIOZ per la verifica dopo la loro approvazione da parte del consiglio di fondazione, insieme alla decisione del consiglio di fondazione debitamente firmata. La data di entrata in vigore del regolamento deve essere indicata nel regolamento stesso (ad es. «valido dal gg.mm.aaaa»).

I regolamenti devono essere presentati nella versione definitiva e corretta.

Per il regolamento di previdenza o il piano/i piani di previdenza e per il regolamento sugli accantonamenti è necessario presentare anche una conferma del perito in materia di previdenza professionale (**«Conferma del perito in materia di previdenza professionale ai sensi**

dell'art. 52e cpv. 1^{bis} LPP» o «Conferma dell'esperto del regolamento sugli accantonamenti», moduli disponibili su www.atioz.ch/it/previdenza-professionale/servizio e www.oak-bv.admin.ch.

I regolamenti, le decisioni del Consiglio di fondazione e le conferme degli esperti devono essere presentati in formato elettronico. Il relativo foglio informativo e il portale di accesso per il caricamento dei documenti sono disponibili su www.atioz.ch/it/upload. Per motivi tecnici non è possibile inviare i documenti via e-mail.

b. Tasso d'interesse minimo LPP e tasso d'interesse moratorio per le prestazioni di uscita dovute

Il tasso d'interesse minimo LPP rimarrà all'1,25% anche al 1° gennaio 2026. Il tasso d'interesse moratorio rimane quindi al 2,25% (tasso d'interesse minimo LPP più 1%; cfr. art. 7 OLP). Esso è dovuto se l'istituto di previdenza non versa la prestazione di uscita dovuta entro 30 giorni dal ricevimento delle informazioni necessarie (art. 2 cpv. 4 LFLP).

c. Notifica dei cambiamenti di personale (art. 48g OPP 2)

In caso di cambiamenti di personale nell'organo supremo, nella direzione, nell'amministrazione o nella gestione patrimoniale, gli istituti di previdenza hanno l'obbligo di segnalarlo all'autorità di vigilanza (art. 48g cpv. 2 OPP 2). La segnalazione dei cambiamenti di personale comprende il nome, la funzione e il diritto di firma. Riteniamo appropriata una comunicazione trimestrale cumulativa dei cambiamenti di personale. Con la comunicazione dei cambiamenti di personale occorre anche confermare che è stata effettuata la relativa verifica di garanzia e che sono state effettuate le necessarie comunicazioni di mutazione all'ufficio del registro di commercio.

d. Notifica di cambiamenti dell'ufficio di revisione o dell'esperto in materia di previdenza professionale

Gli uffici di revisione e i periti in materia di previdenza professionale devono informare immediatamente l'autorità di vigilanza della cessazione del loro mandato (art. 36 cpv. 3 e art. 41 OPP 2).

e. Notifica dei contributi arretrati

Gli istituti di previdenza hanno l'obbligo di segnalare all'autorità di vigilanza i contributi non versati entro tre mesi dalla scadenza concordata (art. 58a cpv. 1 OPP 2). La segnalazione dei contributi non versati deve includere il nome del datore di lavoro, il contributo annuale, l'importo del contributo non versato e lo stato della procedura di incasso.

f. Rilevazione statistica della CAV PP

Nel 2026 la CAV PP effettuerà nuovamente una rilevazione preliminare di alcuni indicatori relativi alla situazione finanziaria attuale degli istituti di previdenza al 31 dicembre 2025. La CAV PP coordinerà nuovamente questa rilevazione a livello centrale per tutte le autorità di vigilanza. Il contatto avverrà direttamente tramite la CAV PP e sarà effettuato esclusivamente per via elettronica tramite un portale online. I dati devono essere registrati su base provvisoria. Eventuali domande devono essere rivolte direttamente alla CAV PP. Vi ringraziamo in anticipo per la vostra collaborazione.

g. DTA 7 – Verifica ai sensi dell'art. 52e cpv. 1 LPP degli istituti di previdenza in concorrenza

In occasione dell'Assemblea generale della Camera svizzera degli esperti in casse pensioni del 30 marzo 2023 è stata approvata la direttiva tecnica DTA 7 (Verifica ai sensi dell'art. 52e cpv. 1 LPP degli istituti di previdenza in concorrenza), versione 2023, che entrerà in vigore per tutti i bilanci a partire dal 1° gennaio 2024. La CAV PP ha elevato questa direttiva tecnica a standard minimo, pertanto è obbligatoria per tutti gli esperti in casse pensioni (direttive D-03/2014 del 1° luglio 2014, Elevazione delle direttive tecniche della CFPL a standard minimo [versione del 27 maggio 2025; valida dal 31 dicembre 2025]).

La DTA 7 integra le DTA 4, 5 e 6 per quanto riguarda le particolarità degli istituti di previdenza in concorrenza. Per determinare quali istituti collettivi e comuni siano in concorrenza, l'esperto di casse pensioni deve attenersi all'elenco pubblicato dalla CAV PP. A seconda della struttura dell'istituto collettivo, la STA 7 prevede requisiti diversi.

Le perizie attuariali 2025 redatte dall'esperto di casse pensioni devono essere elaborate tenendo conto della nuova DTA 7 e presentate all'autorità di vigilanza.

h. Miglioramenti delle prestazioni presso le istituzioni collettive e comuni

Gli istituti collettivi e comuni possono concedere miglioramenti delle prestazioni solo a determinate condizioni se le riserve di fluttuazione non sono state completamente costituite (art. 46 cpv. 1 OPP 2).

Ai sensi dell'art. 46 OPP 2, si considera miglioramento delle prestazioni qualsiasi remunerazione degli averi di vecchiaia degli assicurati attivi che sia superiore al limite massimo pubblicato dalla CAV PP nella prima metà di ottobre sul proprio sito web; tale limite massimo di remunerazione si applica a tutte le decisioni in materia di remunerazione prese dopo la sua pubblicazione per l'anno di pubblicazione o per l'anno successivo (cfr. comunicazione della CAV PP C-01/2024 del 15 ottobre 2025). Il limite massimo pubblicato il 15 ottobre 2025 è pari all'1,75%.

Questa regolamentazione è vincolante per tutte le istituzioni collettive e comuni. Sono fatte salve le eccezioni di cui all'art. 46 cpv. 3 OPP 2.

Per gli istituti collettivi verificati dal perito in materia di previdenza professionale ai sensi dei punti 6 o 7 della direttiva tecnica DTA 7 della Camera svizzera degli esperti in materia di casse pensioni, il limite massimo pubblicato deve essere applicato a livello delle diverse comunità di solidarietà o dei collettivi di liquidazione parziale (cfr. comunicazione CAV PP C-01/2024 del 15 ottobre 2025).

i. Foglio informativo «Effettivi e trasferimento di beneficiari di rendita» della Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sulle fondazioni LPP

Dal 1° gennaio 2024 sono in vigore le nuove disposizioni relative al trasferimento di effettivi di soli beneficiari di rendite o con una netta preponderanza di beneficiari di rendite (art. 53e^{bis}LPP e art. 17 e 17a OPP2). Vi invitiamo a consultare la scheda informativa all'indirizzo www.atioz.ch/it/previdenza-professionale/servizio.

6. Modifiche previste nella OPP2 e nella OPP3

La procedura di consultazione per l'aggiornamento delle ordinanze sulla previdenza professionale è durata fino al 2 dicembre 2025. Le modifiche mirano in particolare a tenere conto

dell'introduzione della 13a rendita AVS e a garantire una maggiore flessibilità nel pilastro 3a. È prevista un'entrata in vigore scaglionata. I testi definitivi delle ordinanze non sono al momento ancora disponibili. Si rimanda al sito **Previdenza professionale: aggiornamento di varie ordinanze.**